


**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L' ACQUISIZIONE DI UN
SERVIZIO DI CONSULENZA CONTABILE FISCALE E PAGHE
PERSONALE DEL GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E
CAMPIDANO DI CAGLIARI PSR SARDEGNA 2014/2020 MISURA 19.4
CIG: ZB82324344**



Sommario

Art. 1 - OGGETTO	3
Art. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA	5
Art. 4 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE.....	6
Art. 5 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	6
Art. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA...9	
Art. 8 - ANOMALIA DELL'OFFERTA	10
Art. 9 - SUBAPPALTO	11
Art. 10 - RAPPORTI CONTRATTUALI	11
Art. 11 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE	12
Art. 12 AMMONTARE DELL'APPALTO	12
Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO	12
Art. 14- PAGAMENTI	13
Art. 15 PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO.....	14
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 17- RECESSO DAL CONTRATTO	16
Art. 18 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA.....	16
Art. 19- ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	16
Art. 20- STIPULA DEL CONTRATTO	17
Art. 21 - ULTERIORI INFORMAZIONI.....	17
Art. 22 PRIVACY	17

2

2

Art. 1 - OGGETTO

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari (GAL), in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020, nell'attuazione del proprio Piano di Azione (PdA), è tenuto allo svolgimento di una regolare attività amministrativa relativa alle spese di funzionamento e di gestione al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole di contabilità nonché della predisposizione della contabilità del lavoro nei confronti del proprio personale che ritengono indispensabile dotarsi di un servizio di consulenza contabile, fiscale e del personale.

Pertanto, si ritiene necessario provvedere all'individuazione di operatori economici che gestiscano il servizio di consulenza contabile, fiscale e del personale per la programmazione 2014/2020.

In particolare il servizio riguarderà lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) Elaborazione informatizzata della contabilità generale ed IVA;
- 2) Predisposizione e deposito del bilancio e dei relativi fascicoli;
- 3) Elaborazione cedolini paga e relativi adempimenti del personale;
- 4) Stampa e trasmissione modello 770;
- 5) Predisposizione, scorporo ed invio telematico degli F24;
- 6) Tenuta dei libri contabili (libro giornale, IVA, inventari e cespiti);
- 7) Deposito pratiche CCIIA;
- 8) Altri eventuali adempimenti fiscali dovuti a norma di legge.

Si richiede, inoltre, la presenza fisica in sede, almeno di una (1) volta al mese di una figura per il controllo e la regolare tenuta della contabilità

Si specifica, inoltre, che:

Il GAL, una società consortile a responsabilità limitata, è soggetto attuatore delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione del Piano d'Azione nel territorio del Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari relative alla Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020. Nonostante ciò il GAL rimane un ente di diritto privato con una contabilità di tipo ordinario relativa alla sua forma giuridica.

Il GAL ha una dotazione organica prevista di 5 unità lavorative di cui 4 figure (1 a tempo indeterminato per 38h settimanali, 1 a tempo determinato per 36h settimanali, 1 a tempo determinato per 40h settimanali e 1 CO. Co. CO) attualmente in servizio mentre 1 figura a tempo determinato a 25h settimanali in procinto di assunzione.

Per quanto concerne il regime IVA per il GAL si fa riferimento a quanto previsto all'art. 19, comma 2, del DPR n. 633/1972, il quale testualmente dispone che *"...non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta..."*.

E' questo il caso del GAL (al di là delle potenzialità espresse dalla forma giuridica o dall'oggetto sociale), quando non pongono in essere operazioni assoggettate ad IVA e, quindi, sono impossibilitati a recuperare l'imposta assolta sugli acquisti, con evidente mutazione dell'imposta da mera "partita di giro" (recuperabile



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari

Sede Legale e Sede Operativa Via Aldo Moro snc - 09010 MASAINAS (CI) Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177

e-mail infogalsulcisiglesiente@gmail.com - galsulcisiglesiente@pec.it

www.galsulcisiglesiente.it

tramite compensazione con l'IVA sulle vendite) a effettivo costo che grava definitivamente sulla gestione economico finanziaria del GAL.

A supporto di quanto affermato, si rimanda alle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.116/E dell'11 luglio 1996, 61/E dell'11.03.2009 e al parere n. 921-9824/2012 del 12 aprile 2012.

L'appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle richieste minime prescritte dalla Stazione Appaltante con il presente documento.

Nell'ambito dell'RDO non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, né varianti.

Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno:

- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte presentate in modalità difforme o parziali rispetto alle indicazioni del presente documento.

Il GAL a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il GAL si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per gli stessi che potranno quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

In detto caso, il GAL potrà procedere eventualmente con l'accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Si specifica che l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto di quanto prescritto dal seguente documento di gara allegato alla RDO e inviato telematicamente.

Art. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, nel rispetto di quanto previsto dal Codice stesso, ed in particolare agli artt. da 47 a 49, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. È fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;
- non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Requisiti di idoneità professionale:

Gli operatori concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 devono essere iscritti: nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o presso i competenti ordini professionali. Gli operatori con sede legale in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, devono essere iscritti in analogo registro commerciale dello Stato di appartenenza (di cui all'allegato XVI del Codice). La prova dell'iscrizione dovrà essere resa mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale l'operatore è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti, corredata da traduzione in lingua italiana.

Requisiti di capacità tecnico-professionali

La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016 mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di selezione: **almeno due contratti per servizi analoghi a quelli della presente procedura.**

Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA

La durata del servizio di consulenza contabile, fiscale e del personale del GAL è di 3 anni a partire dalla stipula del contratto. Questo potrà essere rinnovato annualmente o per frazioni di anno a seconda della disponibilità finanziaria del GAL e fino ad un massimo di altre due annualità.

E' escluso il rinnovo tacito. Ogni ulteriore accordo, concernente l'eventuale prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e dovrà essere motivato in relazione alle esigenze di supporto all'attuazione delle strategie del PdA del GAL.

L'importo complessivo stimato ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 è di **€ 34.840,20 IVA di legge esclusa** suddivisi nel seguente modo:

- € 580,67 mensili più IVA;
- € 6.968,04 più IVA per annualità;
- € 20.904,12 più IVA per 3 annualità;
- € 13.936,08 più IVA, per l'eventuale rinnovo biennale, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016.

In fase di esame preventivo dei rischi relativi ai servizi in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, pertanto non è stato predisposto nessun D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

La fonte di finanziamento è la Misura 19 Sub - Misura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020, il CUP sarà successivamente indicato a seguito del rilascio da parte dell'Autorità di Gestione competente il CIG è: ZB82324344.

SI FA PRESENTE che in tale disciplinare non è presente il CUP relativo alle spese di gestione del GAL in quanto questo non è stato ancora comunicato e nelle more della sua comunicazione questo verrà espresso negli atti successivi.

Art. 4 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE

La stazione appaltante è il GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l. P.IVA 02324550926, via A. Moro snc, 09010 Masainas (CI).

Eventuali informazioni potranno essere richieste al RUP via e-mail tramite il servizio di messaggistica del CATSardegna entro 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine indicato dal portale di CATSardegna, esplicitando in oggetto la dicitura: "Richiesta di informazioni". Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato. I quesiti pervenuti e le relative risposte, in forma anonima, verranno comunicate a tutti i partecipanti mediante il servizio messaggistica di CATSardegna.

6

6

Art. 5 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto viene aggiudicato mediante il Mercato Elettronico della Centrale di Committenza Regionale, sulla piattaforma www.catsardegna.it.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 con attribuzione di punti 90 (massimo) per l'offerta tecnica e di punti 10 (massimo) per l'offerta economica, si precisa che il punteggio relativo all'offerta economica viene attribuito direttamente dal sistema.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (attribuzione punteggio da 0 a 90 punti).

Criterio		Modalità di valutazione	Coefficienti	Sub-peso	Peso
A.1	Esperienza specifica nella gestione del servizio di consulenza contabile fiscale e paghe personale nei confronti di organismi di diritto privato che gestiscono Fondi strutturali	5 o più anni di esperienza	1	30	30
		4 anni di esperienza	0,6		
		3 anni di esperienza	0,3		
		Esperienza inferiore ai due anni	0		
A.2	Esperienza tecnica operativa dei componenti il gruppo di lavoro Verranno le esperienze pregresse mediante l'analisi dei CV dei componenti il gruppo di lavoro con particolare riferimento alla specifica attività svolta	Gruppo di lavoro composto d 3 o più figure professionali senior e ossia con esperienza decennale	1	20	20
		Gruppo di lavoro composto da almeno 2 figure professionali senior e da almeno uno Junior con esperienza	0,6		

Criterio		Modalità di valutazione	Coefficienti	Sub-peso	Peso
		quinquennale.			
		Gruppo di lavoro composto da almeno 1 figura professionale senior e da almeno 2 Junior con esperienza quinquennale	0,3		
		Gruppo di lavoro composto interamente da figure professionali Junior con esperienza quinquennale	0		
A.3	Tempestività della comunicazione dei dati per i pagamenti (ad esempio elaborazione delle buste paga ed invio al committente)	2 giorni lavorativi	1	15	15
		3 giorni lavorativi	0,6		
		4 giorni lavorativi	0,3		
		Pari o superiore ai 5 giorni lavorativi	0		
A.4	Attività in situ	Presenza presso la sede del GAL di 4 giornate al mese	1	15	15
		Presenza presso la sede del GAL di 3 giornate al mese	0,6		
		Presenza presso la sede del GAL di 2 giornate al	0,3		
		Presenza presso la sede del GAL di 1 giornata al mese come richiesto dal disciplinare	0		
A.5	Completezza e qualità del servizio offerto e rispondenza alle esigenze funzionali ed organizzative del GAL	Completo	1	10	10
		discretamente completo	0,6		
		sufficientemente completo	0,3		

7

7

Criterio		Modalità di valutazione	Coefficienti	Sub-peso	Peso
		Incompleto	0		
TOTALE				90	90

8

8

Art. 6 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

In una prima fase il seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura (verifica della documentazione amministrativa).

In una seconda fase la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, avrà il compito di valutare le offerte tecniche pervenute assegnando un punteggio per ogni criterio come precedentemente dettagliato (valutazione delle offerte tecniche).

Le modalità con cui la commissione di gara procederà nell'effettuazione della valutazione delle offerte e della conseguente attribuzione dei punteggi sono:

- A. In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, la Commissione effettua la valutazione per ogni criterio di valutazione come sopra indicati, assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1 in base alla specifica modalità di valutazione prevista;
- B. La Commissione di gara procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il punteggio definitivo è dato dal prodotto tra coefficiente definitivo e peso del criterio in considerazione.

Non verranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti i cui progetti tecnici abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60/90.

La verifica del raggiungimento del punteggio minimo di 60/90 sarà effettuata prima della riparametrazione. Ai fini di tale verifica il punteggio è dato dal prodotto tra coefficiente tra coefficiente e peso del criterio in considerazione) senza pertanto procedere alla riparametrazione.

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica viene calcolato direttamente dalla piattaforma.

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione.

A seguito della valutazione tecnica e della valutazione economica la graduatoria è creata automaticamente dalla piattaforma messa a disposizione da CatSardegna e la commissione di gara non potrà in alcun modo modificare l'esito della suddetta graduatoria, basata sul parametro stabilito in fase di caricamento della gara.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari

Sede Legale e Sede Operativa Via Aldo Moro snc - 09010 MASAINAS (CI) Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177

e-mail infogalsulcisiglesiente@gmail.com - galsulcisiglesiente@pec.it

www.galsulcisiglesiente.it

Art. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Si richiede di caricare sul sistema, pena l'esclusione, i seguenti documenti firmati elettronicamente:

1. Domanda di partecipazione con autocertificazione di possesso dei requisiti e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;
2. Offerta tecnica: Relazione tecnica;
3. Offerta economica;

Si precisa che la relazione tecnica (predisposta dall'operatore economico), deve essere contenuta in un documento di massimo 30 pagine e contenere al suo interno la descrizione delle modalità previste per l'attuazione del servizio, le relative metodologie operative, gli aspetti organizzativi, logistici e temporali, nonché i criteri e la strumentazione adottati per la realizzazione delle attività ed ogni altro ulteriore elemento che il concorrente ritenga utile per consentire un'appropriata valutazione dell'offerta.

La relazione tecnica dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli:

- caratteristiche e qualità del servizio: comprendente: la descrizione delle modalità previste per l'attuazione del servizio, gli aspetti organizzativi, logistici e temporali;
- metodologie e strumenti: dovranno essere descritte le metodologie operative e le soluzioni tecniche proposte e la strumentazione per la realizzazione delle attività ed ogni altro ulteriore elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dell'offerta;
- gruppo di lavoro: dovrà essere descritta l'organizzazione con l'indicazione delle professionalità componenti il gruppo di lavoro che verrà impiegato per l'espletamento delle attività, specificandone le qualifiche tecniche e professionali, oltreché le esperienze tecnico-operative. L'elenco dei componenti del gruppo di lavoro dovrà essere corredato dai rispettivi curriculum vitae, resi sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, datati e debitamente sottoscritti. Dovranno essere descritte, inoltre, le esperienze della società nel settore della contabilità per enti o società private che gestiscono fondi strutturali.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato D.Lgs 56/2017.

Resta inteso che:

- L'offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
- L'offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
- La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

- Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato. Il GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle specifiche stabilite dal presente disciplinare.
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il GAL non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
- Il GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali estensioni dell'appalto agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
- Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, il GAL qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10

10

Art. 8 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'articolo 97 D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tale giudizio tecnico verrà effettuato, secondo le modalità di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.

Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Il GAL richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 (obblighi in materia di subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.

La verifica delle offerte verrà svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 3/2017.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala e propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante in favore della migliore offerta non anomala.

11

11

Art. 9 - SUBAPPALTO

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno dichiararlo con nota aggiuntiva in sede di offerta. Andranno indicate le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario. Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte del GAL. Il GAL corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Qualora si tratti di P.M.I., si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2011.

Art. 10 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. Il GAL, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore stabilisce il nominativo del proprio Direttore Tecnico, responsabile per l'appalto in oggetto. L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente il GAL perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione del GAL ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti,

e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. Nell'ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

12

Art. 11 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il GAL si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dal presente disciplinare e dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo. L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il GAL. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

12

Art. 12 AMMONTARE DELL'APPALTO

Nell'importo contrattuale stabilito dall'Appaltatore in sede d'offerta si intendono compresi:

- Tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
- Tutti i costi e oneri relativi ai servizi offerti in sede di gara;
- Tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati ad attività o apparecchiature accessori e alla finalizzazione del collaudo;
- Le spese per la stipula del contratto.

L'appalto di cui all'oggetto è remunerato in base all'importo di aggiudicazione.

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile unico del procedimento del GAL controlla l'esecuzione del contratto. Il GAL procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'articolo del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione del servizio. Durante il corso dell'esecuzione contrattuale il GAL si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero

rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto. La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste. Il GAL si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- Dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- I tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per il GAL.

Art. 14- PAGAMENTI

Il pagamento dell'appalto viene disposto semestralmente esclusivamente a seguito di approvazione da parte del RUP del GAL e.

Si precisa che i pagamenti avverranno a seguito della presentazione di regolare fattura e della verifica ed approvazione delle revisioni da parte del personale del GAL, e solo ed esclusivamente a seguito di presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l'appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo.

I pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dalla data di verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al GAL. La fattura SENZA SPLIT PAYMENT dovrà riportare obbligatoriamente:

Lotto I: intestazione al GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Via A. Moro snc, 09010 Masainas; la dicitura "Misura 19.4 PSR SARDEGNA 2014/2020."; (CIG ZB82324344 CUP)" Nr. Richiesta d'ordine (RdO).

La ditta aggiudicataria dovrà emettere un documento contabile o di altra natura con valore fiscale intestato al GAL secondo quanto verrà indicato nel contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva. Successivamente al pagamento della fattura, il Fornitore dovrà fornire al GAL quietanza liberatoria dell'avvenuto pagamento con allegato documento di identità in corso di validità.

Il pagamento da parte del GAL avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 60 gg, previa verifica del servizio realizzato e dell'analisi dell'accertamento della regolarità dei documenti comprovanti il credito da liquidare, in assenza di contestazioni del GAL, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dopo l'acquisizione del DURC e comunque dopo la delibera di autorizzazione alla liquidazione da parte del CdA del GAL.

Ai fini del pagamento, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Rappresentante Legale della ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta del GAL:

- Gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i;
- I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'affidatario in particolare assume tutti gli obblighi relativi la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- L'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

- L'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel presente elenco.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il GAL non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo l'aggiudicazione definitiva e il conferimento di incarico.

SI PRECISA CHE:

- Non è prevista l'erogazione di anticipi in favore dell'aggiudicatario;
- Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché risulti valida e congrua.
- In ogni caso l'aggiudicatario è tenuto a garantire il regolare espletamento del servizio anticipando le spese necessarie;
- Il GAL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali estensioni dell'appalto agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

14

14

Art. 15 PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre l'immediata risoluzione del contratto stesso.

- In corso di prestazione del servizio, se il GAL dovesse rilevare la mancata rispondenza del servizio fornito a quanto concordato con il fornitore, il GAL provvederà - a mezzo Pec - alla contestazione della mancata corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi concordati con l'aggiudicatario del servizio.
- Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della Pec, il fornitore non dovesse trasmettere al GAL adeguate e comprovate giustificazioni circa la difformità o il ritardo nell'espletamento della prestazione contestati, il GAL potrà disporre l'immediata risoluzione del contratto.
- In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della Pec di cui sopra - per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1% dell'importo di aggiudicazione.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, come da offerta del fornitore,
- Ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità del fornitore stesso del servizio tale da ingenerare un aggravio a carico del GAL, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, pari all'1% del valore dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R.
- Il recupero delle suddette penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, il GAL può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;

- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.

15

15

Il GAL può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di ritardo nell'esecuzione.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il GAL su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il GAL risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria del GAL ai sensi del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio. Il GAL si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riservano di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d'appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione del servizio nelle date prestabilite. Il GAL ha la facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per

legge, la risoluzione potrà avere luogo nel caso l'adempimento risulti da reclami presentati al GAL da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi.

ART. 17- RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 109 del del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 il GAL può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse. Il pagamento avviene a seguito delle verifiche richiamate dall'articolo 13 del presente disciplinare.

16

16

Art. 18 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali del GAL, manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il GAL da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Art. 19- ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.
- L'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento del servizio previsto nel disciplinare non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto.
- La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del GAL non risultassero eseguiti a regola d'arte.
- L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al GAL ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Art. 20- STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con il GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari attraverso corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 14 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.

Eventuali spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Faranno parte del contratto di appalto:

- RDO;
- Il presente disciplinare d'appalto;
- Eventuale addendum contenente clausole contrattuali specifiche relative all'appalto;
- L'offerta economica presentate in sede di gara, generate dal sistema;
- Tutta la documentazione caricata sul sistema CatSardegna.

17

17

Art. 21 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che:

- L'aggiudicatario dell'appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico DURC (Documento Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale che verrà richiesto per tale verifica dal GAL;
- Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 è fatto salvo il diritto del GAL alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 22 PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, le informazioni comunicate al GAL dai partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all'appalto in questione.

Il Direttore

Dott.ssa Nicoletta Piras

Firmato digitalmente